

istato di opporre e far valere, di fronte a cotali *atti di agitazione*, la propria volontà.

(Corte amm. 13/10 1904, N. 10721. B. 2950 A).

*Agitazioni*, che succedono, per tempo e luogo, lungi dall'atto elettorale non sono atte a provocare l'invalidità di una elezione comunale.

(Corte amm. 6/9 1904, N. 9254, B. 2826 A).

*Atti di violenza*, perpetrati contro elettori comunali, e che succedano in tempo e luogo, separatamente dall'atto elettorale („zeitlich und räumlich abgetrennt“) in modo che non coincidino col procedimento dell'elezione, possono perseguirsi mediante il Giudizio penale, ma non influiscono sulla validità dell'elezione.

(Corte amm. 13/10 1904, N. 10721. B. 2950 A).

*Corruzioni elettorali* („Wahlbestechungen“) possono considerarsi quali limitazioni della libertà elettorale, quando succedano in una forma constatabile dalla Commissione elettorale e dalla stessa sieno tollerate.

(Corte amm. 30/9 1899, N. 7866. P. 13174).

*Tentativi* di guadagnare elettori per determinati candidati, quando succedano in tempo e luogo separati dall'atto elettorale, non portano l'invalidità dell'elezione, neppure quando consistano in *atti punibili*, come donativi, promesse di lucri e vantaggi, oppure minacce di danni e pregiudizi.

(Corte amm. 19/10 1901, N. 7755. B. 574 A).

*Il trattamento con cibi e bevande* (Bewirtung) degli elettori, non può considerarsi come un'azione che escluda la libertà elettorale. Anche l'influenzamento degli elettori, mediante manifesti, non costituisce una tale azione.

(Corte amm. 3/11 1902, N. 9282. B. 1295 A).

Qualora un privato tenti di persuadere elettori a deporre *schede elettorali* da esso divise e, prima dell'elezione, mediante *minacce*, influisca perchè elettori si presentino all'elezione comunale, cotali azioni non costituiscono una nullità dell'atto elettorale, bensì una semplice *agitazione elettorale*, che non toglie la libertà di elezione.

(Corte amm. 31/12 1902, N. 14491, B. 1440 A).

La divisione di *schede* e *liste* non influisce sulla libertà di elezione,

(Corte amm. 20/3 1903, N. 3442. B. 1640 A), nemmeno quando abbia luogo nella sala elettorale.

(Corte amm. 5/5 1906, N. 5230. B. 4400 A).

Una *limitazione della libertà elettorale* ha luogo: quando ad elettori viene impedito l'accesso nella sala, dove si tengono le elezioni comunali e ciò costituisce una *nullità*, perchè vengono impediti di esercitare il diritto elettorale che loro compete.

(Corte amm. 18/1 1901. N. 467. B. 42 A).